



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 90 del 16/3/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CELEBRAZIONE 120° ANNIVERSARIO DELLA F.I.G.C.

In occasione del 120° anniversario della fondazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Settore Giovanile e Scolastico è stato interessato nel celebrare l'avvenimento nelle città capoluogo di regione con un evento ludico sportivo rivolto ai calciatori in erba. L'iniziativa intende riproporre i valori più sani e positivi del nostro sport attraverso la semplicità del giuoco più bello del mondo, praticato nelle strade, nelle piazze e nei campi del nostro Paese. In Basilicata, a causa delle cattive previsioni meteorologiche, l'evento, previsto per il 18 marzo, si svolgerà a **Potenza in Piazza Don Bosco** nella giornata di **domenica 25 marzo** a partire dalle **ore 9.30**. La manifestazione è inoltre legata ad una importante iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Fondazione "Insieme contro il Cancro", che distribuirà nelle piazze circa 15.000 palloni da calcio in cambio di un contributo a sostegno della realizzazione di studi e progetti di ricerca clinica volti alla miglior tutela del paziente oncologico. Le Scuole Calcio della nostra regione sono invitate a partecipare.

3.2 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

MANIERI CALESTINO A. nato il 08.08.2002	FLACCO VENOSA
UCCELLI GASPARE nato il 16.10.2002	SENISE CALCIO A 5

3.3 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA JUNIORES CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 21 marzo 2018** alle **ore 16.30** presso il **Palaercole di Policoro (MT)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Pasquale CUVIELLO**, muniti del corredo personale di giuoco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



ARCIERI Enzo	19/05/1999	SHAOLIN SOCCER
CEESAY Madi	26/02/1998	PRO LOCO SAN MAURO FORTE
CLAPS Gianluca	23/10/1999	SHAOLIN SOCCER
DABRAIO Andrea Innocenzo	25/05/1999	CSI S. ANTONIO
DABRAIO Francesco	25/09/1999	CSI S. ANTONIO
DE LEONARDIS Emiliano	23/09/2000	SHAOLIN SOCCER
FARFARIELLO Donato	28/05/2000	ATLETICO LAVELLO
GIANPIETRO Gennaro	12/09/2000	FUTSAL MARSICO
LUFRAÑO Donato	03/08/2000	FUTSAL NUOVA SIRI
MORELLI Rocco	15/01/2000	GUARDIA PERTICARA
PALESE Rocco	16/01/1998	VIRTUS LAURIA
PERRUCCI Marco	12/07/2000	REAL TEAM MATERA
PETRAGALLO Nicolas	01/08/1997	REAL TEAM MATERA
SAPONARA Alessio	13/11/2000	MASCHITO
SMALDONE Simone	27/03/1999	SHAOLIN SOCCER
TELESCA Andrea	29/08/1998	MASCHITO
TOLVE Pierluigi	27/02/1999	CSI S. ANTONIO
VARLARO Roberto	16/08/2000	FUTSAL NUOVA SIRI
VIGGIANO Francesco	29/07/2000	FUTSAL PATERNO

3.4 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 21 marzo 2018** alle **ore 16.30** presso il **Palaercole di Policoro (MT)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Antonio LAVECCHIA**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

CORRARO Nicolo	02/01/2002	CASTRUM BYANELLI
CRECCA Domenico	03/09/2001	CASTRUM BYANELLI
D'ANGELO Simone Giovanni	24/06/2001	ATLETICO LAVELLO
D'ANZI Giovanni	15/05/2001	FRANCHINO TRIVIGNO
GIANNANDREA Davide	24/04/2002	AMICI DEL BORGO MATERA
LACERTOSA Carmine	10/05/2001	FUTSAL POTENZA
LAURENZANA Simone	08/01/2001	BERNALDA
LIMONGI Raffaele	25/06/2002	VIRTUS LAURIA
MAGRO Daniele	06/07/2001	BERNALDA
MAZZEI Rocco	19/04/2002	GUARDIA PERTICARA
PALERMO Salvatore	08/05/2001	FRANCHINO TRIVIGNO
PIETRACITO Nicola	28/01/2001	AMICI DEL BORGO MATERA
QUINTO Mario	24/09/2001	BERNALDA
STELLA Lorenzo	12/01/2001	AMICI DEL BORGO MATERA
URGO Francesco	30/06/2001	GUARDIA PERTICARA
ZITO Pietro	23/09/2002	BERNALDA

3.5 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 21 marzo 2018** alle **ore 16.30** presso la **Tensostruttura di CALCIANO** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Michele SCALERA**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

BASTO Domenico	25/01/2003	ATLETICO POMARICO
BENEVENTI Alessandro	29/05/2003	PIETRAMEZZANA
CAPUANO Giuseppe	13/08/2003	PESCOPAGANO 1926
DISISTO Salvatore	01/07/2003	GUARDIA PERTICARA
GUERRIERO Giuseppe	30/07/2004	SENISE

IACOVINO Gabriele Pio	05/01/2003	SENISE
IANNICELLA Luca	04/03/2003	GUARDIA PERTICARA
INNELLA Giovanni	06/10/2003	POLISPORTIVA 2M SPORT
IORIO Gerardo	05/01/2004	SENISE
LAFIOSCA Cristian	13/01/2004	COM. MEDIO BASENTO
LAFIOSCA Salvatore	25/05/2003	COM. MEDIO BASENTO
LEONE Alessandro	10/06/2003	GORGOGGLIONE
LISANTI Emanuele	05/01/2003	PESCOPAGANO 1926
LUCISANO Giuseppe	07/04/2004	COM. MEDIO BASENTO
PIRPIGNANI Antonio	23/03/2004	GORGOGGLIONE

3.6 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE CALCIO A 5

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **martedì 20 marzo 2018** alle **ore 17.30** presso il **campo Via Olimpia di PISTICCI** per una seduta di allenamento. Le atlete convocate dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Francesco D'URSO**, munite del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

ALBANI Francesca	05/06/1999	FLACCO VENOSA
ALBANO Angela Desiree	21/02/1996	DONNE MEDIO BASENTO
ALESSANDRINO Ilenia	14/04/1997	REAL POMARICO
ALIOTTA Antonella	12/07/1999	V.R. FUTSAL EPISCOPIA
CALABRESE Rossella	29/12/1996	TECNOLENS MATERA
CENTRONE Chiara	25/02/1997	FLACCO VENOSA
COZZI Antonella	25/01/2001	VENUS LAURIA
FARI' Siria	14/01/2002	C.S. PISTICCI
GALANTE Noemi	02/10/1994	TECNOLENS MATERA
MOLFESE Enza	14/01/1997	V.R. FUTSAL EPISCOPIA
MOLLICA Marianna	20/12/1999	FLACCO VENOSA
MORELLI Aurora	28/03/2003	CASTELSARACENO
SILENO Tiziana	30/04/1996	FLACCO VENOSA
VANNELLA Anastasia	18/07/1993	TECNOLENS MATERA
VERBENA Chiara	13/10/1995	V.R. FUTSAL EPISCOPIA

**** CALCIO A 11 ****

PRIMA CATEGORIA

3.7 VARIAZIONE GARA

GARA CALCIO SAN CATALDO - VENUSIA CALCIO del 18.3.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 18.3.2018 alle **ore 10.30** sul campo Comunale di San Cataldo di Bella.

JUNIORES REGIONALI

3.8 VARIAZIONE GARA

GARA BELLA CALCIO - PESCOGAGANO 1926 del 19.3.2018

A seguito della temporanea indisponibilità del campo e degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 19.3.2018 alle **ore 17.30** sul campo **Comunale di San Cataldo di Bella**.

ALLIEVI REGIONALI**3.9 FISSAZIONE RECUPERO**

3^ giornata di ritorno

MURESE 2000 AURORA POTENZA SPORT CLUB 1919 COMUNALE MURO LUCANO 24/03/18 17:00

**** CALCIO A 5 ******SERIE C FEMMINILE****3.10 VARIAZIONE GARA**

GARA BIANCAZZURRA - FLACCO VENOSA del 18.3.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 18.3.2018 alle **ore 15.00** sul campo **Parco Gattini di Matera**.

ALLIEVI REGIONALI**3.11 VARIAZIONI GARE**

GARA VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 - ESSEDISPORT del 18.3.2018

A seguito della temporanea indisponibilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 18.3.2018 alle ore 11.30 presso il **Palasirino di Nemoli**.

GIOVANISSIMI REGIONALI**3.12 VARIAZIONE GARA**

GARA SENISE - ACCADEMIA C. CASTELLUCCIO del 18.3.2018

A seguito della temporanea indisponibilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 18.3.2018 alle ore 11.00 presso la **Palestra Sinisgalli di Senise**.

ESORDIENTI REGIONALI**3.13 ORGANICI TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5**

Si riportano qui di seguito gli organici definitivi delle squadre iscritte al Torneo Regionale Esordienti di Calcio a 5:

GIRONE A

Matricola	Società
915102	AMICI DEL BORGO MATERA
690447	COM.MEDIO BASENTO
944088	FUTSAL SALANDRA
944332	GORGOGNONE
946280	JESUS BUON PASTORE
939089	MONTEPELOSO

GIRONE B

Matricola	Società
25410	LAGOPESOLE
91958	PESCOGAGANO 1926
935321	POTENZA SPORT CLUB 1919

70721	S. ANGELO
937876	SHAOLIN SOCCER

GIRONE C

Matricola	Società
941156	BEATO BONAVENTURA
945453	LYKOS
941907	MASCHITO
943952	POLISPORTIVA 2M SPORT
915477	REAL TOLVE

GIRONE D

944034	CASTELSARACENO
58804	FRANCAVILLA
945555	JUNIOR SOCCER SKILLS
938893	MATTIA POLISCIANO MARATEA

3.14 CALENDARI TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5 S.S. 2017/2018

In allegato si trasmettono i calendari del Torneo Regionale Esordienti Calcio a 5 relativi alla s.s. 2017/2018, che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: A</u>				
DATA	GIORNATA			
12/03/18	5/R	CANDIDAMELFI	VITALBA	5 - 0
		FIDES SCALERA C.S.V.	MELFI S.R.L.	3 - 1
		LAVELLO	VULTUR	3 - 0 NOIF
		ORAZIANA VENOSA	ALTO BRADANO	3 - 0 NOIF

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: B</u>				
DATA	GIORNATA			
12/03/18	5/R	ANZI	FORTUNA POTENTIA	2 - 6
		MURESE 2000 AURORA	RUOTI	3 - 0 VDGS
		REAL TOLVE	SPORTING PIGNOLA	3 - 11
14/03/18	5/R	PESCOPAGANO 1926	BRIENZA CALCIO	3 - 0 VDGS
		AVIGLIANO CALCIO	BELLA CALCIO	POSTICIPO
6/03/18	4/R	RUOTI	AVIGLIANO CALCIO	0 - 3
15/03/18		SPORTING PIGNOLA	BELLA CALCIO	<u>REFERTO NON PERVENUTO</u>

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: C</u>				
DATA	GIORNATA			
12/03/18	5/R	PATERNICUM	VIGGIANELLO	3 - 0
	5/R	SOCCER LAGONEGRO 04	LATRONICO TERME	0 - 3 NOIF
13/03/18	5/R	MOLITERNO	GRUMENTUM VAL D AGR	1 - 2
5/03/18	4/R	ATLETICO LAURIA	VIGGIANELLO	3 - 0

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: D</u>				
DATA	GIORNATA			
12/03/18	5/R	POMARICO	MONTESCAGLIOSO	2 - 1
		REAL METAPONTINO	SANTARCANGIOLESE	2 - 4
		ROTUNDA MARIS	REAL SENISE	9 - 0
		SAN GIOVANNI BOSCO	MIGLIONICO CALCIO	POSTICIPO

CAMPIONATO: <u>REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 - GIRONE: B</u>					
DATA	GIORNATA	<u>ERRATA CORRIGE</u>			
10/03/18	5/R	NERULUM	ROTONDA	REVELIA SPORT	4 - 4

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5</u>					
DATA	GIORNATA				
11/03/18	3/R	ATLETICO	LAVELLO	FUTURA MATERA	0 - 1
12/03/18	3/R	COMPENS.	SPORT PISTICCI	PAUL MITCHELL FUTSAL PZ	6 - 2
		FUTSAL	POTENZA	3P VALLE DEL NOCE	12 - 3

CAMPIONATO: <u>ALLIEVI CALCIO A 5 REGIONALE</u>					
DATA	GIORNATA				
12/03/18	5/R	FRANCHINO	TRIVIGNO	CASTRUM BYANELLI CALCIO	7 - 3
13/03/18	5/R	ESSEDISPORT		BERNALDA	6 - 10
		REAL	TOLVE	PALAZZO S. E S.	6 - 6
		VIRTUS	LAURIA C5	AMICI DEL BORGO MATERA	POSTICIPO

CAMPIONATO: <u>GIOVANISSIMI C5 REGIONALE - GIRONE: A</u>					
DATA	GIORNATA				
11/03/18	3/R	POLISPORTIVA	2M SPORT	COM. MEDIO BASENTO	3 - 6
12/03/18	3/R	REAL	RUOTI	MASCHITO	11 - 3
13/03/18	3/R	PESCOPAGANO	1926	SHAOLIN SOCCER	17 - 3

CAMPIONATO: <u>GIOVANISSIMI C5 REGIONALE - GIRONE: B</u>					
DATA	GIORNATA				
11/03/18	3/R	ACCADEMIA C.	CASTELLUCCIO	GORGOGNONE	1 - 9
12/03/18	3/R	ATLETICO	POMARICO	SENISE	6 - 4
13/03/18	3/R	CASTELSARACENO		AVIS PLEIADE POLICORO SRL	4 - 2

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Avv. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA dr. Giuseppe Ceraldi, nella seduta del 16/03/2018, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARA DEL 4/03/2018 - REAL METAPONTINO - LATRONICO TERME

ANNULLAMENTO SANZIONE

In seguito alla conferma da parte dell'arbitro della presenza dell'ambulanza durante la gara in oggetto, viene annullata l'ammenda di € 100,00 riportata nel CU 86 del 7/3/18 a carico della società **Real Metapontino**.

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C/2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARA DEL 10/03/2018 - AVIS SASSO DI CASTALDA - REAL TURSI

ERRATA CORRIGE

Causa refuso tipografico, sul CU n. 89 del 14.03.18 è stata erroneamente ascritta alla società Avis Sasso di Castalda l'ammenda di € 100,0 per intemperanze di un tifoso nei confronti dell'arbitro. Tale sanzione, in realtà, è stata comminata dal Giudice Sportivo alla società Real Tursi Group, come riportato nel seguente provvedimento.

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 100 REAL TURSI GROUP

Per intemperanze di un proprio tifoso nei riguardi del D.G. a cui rivolgeva, per tutto l'arco della gara, ingiurie ed offese. A fine gara, si posizionava davanti lo spogliatoio del D.G. continuando a proferire parole offensive e minacciose.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI C/11

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 12/03/2018

- **SOCIETA'**

PERDITA DELLA GARA + PUNTI PENALIZZAZIONE + AMMENDA € 100,00: RUOTI

GARA MURESE 2000 AURORA - RUOTI.

Rilevato che la Società RUOTI non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-3;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di euro 100.00 per prima rinuncia.

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2018

COLASURDO ANTONIO (ANZI)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEPORE FEDERICO (FORTUNA POTENTIA)
 EDIGIN LUIS EMMANUEL (REAL METAPONTINO)
 DE ROSA VINCENZO PIO (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BELLUSCI LUCA (REAL SENISE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALBANO MICHELE (ANZI)
 PIETRANTUONO ROCCO (ANZI)
 TORTORELLI CARMINE (ANZI)
 VOLINI DAVIDE (FORTUNA POTENTIA)
 MOSSUTO FRANCESCO (MONTECAGLIOSO)
 SPAGNUOLO ROSARIO (REAL SENISE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASSARELLI GIACINTO (POMARICO)
 DI DOMENICO ANTONIO (SANTARCANGIOLESE)

GARE DEL 13/03/2018

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

DIANO GIOVANNI (GRUMENTUM VAL D AGRI)
 NIANG MOUSSA AMAR (MOLITERNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MAIO FRANCESCO (GRUMENTUM VAL D AGRI)
 PICARO ANDREA (GRUMENTUM VAL D AGRI)
 COSENTINO NICOLA (MOLITERNO)
 FRUGUGLIETTI FRANCESCO (MOLITERNO)
 MARCHESANO ALESSANDRO (MOLITERNO)

GARE DEL 14/03/2018• **SOCIETA'****PERDITA DELLA GARA + PUNTI PENALIZZAZIONE + AMMENDA € 100,00: BRIENZA CALCIO****GARA PESCOPEGANO 1926 - BRIENZA CALCIO**

Rilevato che la Società BRIENZA CALCIO non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-3;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di euro 100.00 per prima rinuncia.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI****GARE DEL 11/03/2018**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

MASSARI MAURO

(ATLETICO LAVELLO)

GARE DEL 12/03/2018**AMMONIZIONE (III INFR)**

STOLFI NUMIDA DONATO

(FUTSAL POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DANELLI MANUEL

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

MODENA GIUSEPPE

(COMPENS. SPORT PISTICCI)

AMMONIZIONE (I INFR)

SILEO PAOLO

(PAUL MITCHELL FUTSAL PZ)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI****GARE DEL 12/03/2018**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (I INFR)**

DIMILTA ROCCO

(FRANCHINO TRIVIGNO)

ONORATI GIULIANO

(FRANCHINO TRIVIGNO)

GARE DEL 13/03/2018• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

CARLONE ENNIO

(ESSEDISPORT)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI****GARE DEL 12/03/2018**• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2018**

VOZZI FRANCO

(SENISE)

• CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DIMUCCIO GIAMBATTISTA	(ATLETICO POMARICO)
FARSANE HATIM	(ATLETICO POMARICO)

6. CORTE SPORTIVA D' APPELLO TERRITORIALE

6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI POSSIDENTE PIO VITO, LORUSSO ALESSIO, POSCA ADRIANO E GERARDI TOMMASO INFLITTA NONCHE' AVVERSO LA COMMINATA AMMENDA, RIPORTATE SUL C.U. N.80 DEL 21/02/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-** nella seduta del **10 marzo 2018** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla **Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE** avverso le squalifiche dei **calciatori Possidente Pio Vito, Lorusso Alessio Posca Adriano, Gerardi Tommaso** nonché avverso l'ammenda, in suo danno comminata, come riportate e pubblicate nel **C.U. n. 80 del 21/02/2017;**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.** ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Presidente Sig. Mecca Paolo;**

Procedutosi all'audizione ex **art. 34 comma 5 C.G.S.** del D.G., assistito dal delegato **A.I.A.;**

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come le motivazioni dalla **Società** reclamante addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal **D.G.** rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori **Possidente Pio Vito, Lorusso Alessio e Posca Adriano** in riferimento alla condotta agli stessi ascritta, che è lecito qualificare antisportiva, ingiuriosa, minacciosa ed intimidatoria;

Considerato, più nel dettaglio, come, l'**Arbitro**, riguardo la posizione del calciatore **Possidente Pio Vito**, abbia confermato come questi, al rientro negli spogliatoi, lo avesse (senza violenza) strattonato allo scopo di conoscere il motivo dell'anticipata chiusura della gara (circostanza dal D.G. negata una volta chiarito come uno solo dei cronometri in dotazione si fosse bloccato, mentre, l'altro avesse correttamente continuato a segnare il tempo di gioco) e deliberatamente raggiunto con uno sputo alle spalle;

Acclarato, nondimeno, come il ridetto **D.G.** abbia in corso di escussione attestato che il calciatore **Lorusso Alessio**, uscendo dal campo, aveva intenzionalmente scalciato da una distanza di circa tre metri del pietrisco che lo raggiungeva, senza alcuna conseguenza, alla nuca;

Considerato, ancora, come, lo stesso **Arbitro**, abbia in corso di audizione confermato di essere stato pesantemente minacciato ed intimidito dal calciatore **Posca Adriano**, il quale, oltre a rivolgere frasi minacciose al suo indirizzo (in referto meglio dettagliate), aveva insistito nel suo atteggiamento intimidatorio sbattendo violentemente una bandierina sul tavolo esterno allo spogliatoio;

Ritenuto, di converso, come la reclamante Società, abbia, in riferimento alla posizione del proprio tesserato **Gerardi Tommaso** in sede procedimentale espressamente rinunciato al ricorso;

Osservato, nondimeno, come il **D.G.** riguardo le refertate intemperanze del pubblico, abbia in corso di audizione puntualmente chiarito come non fosse nella condizione di attribuirne la responsabilità ai soli sostenitori del Sodalizio ospitante per essere sugli spalti presenti anche quelli della squadra ospitata e di essere stato invece in grado di riconoscere in persone riconducibili a tesserati della **Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE** (i soli presenti all'esterno al momento della riconsegna dei tesserini), gli autori dei colpi sferrati alla porta dello spogliatoio a lui riservato e nel quale lo stesso si trovava a fine partita;

Considerato, come l'**Arbitro** (che aveva fatto richiesta delle chiavi dello spogliatoio peraltro non consegnategli) non sia stato in grado di attribuire ad alcuno la responsabilità per il denunciato danneggiamento di propri effetti personali (giubbotto e telefono cellulare) nel suo spogliatoio custoditi;

Stimato, in definitiva, come dalla lettura dagli atti ufficiali di gara e dalla deposizione del **D.G.** sia stato possibile acquisire emergenze utili a provare la condotta antisportiva e ingiuriosa dei calciatori **Possidente Pio Vito** e **Lorusso Alessio** e minacciosa e intimidatoria del giocatore **Posca Adriano** e giustificare l'applicazione, con esclusione di ipotetiche attenuanti, delle sanzioni dal **G.S.** in loro danno irrogate;

Dedotto come la rinuncia al ricorso avverso la squalifica nei confronti del tesserato **Gerardi Tommaso** consenta a questo **Collegio** a procedere allo stralcio della domanda dalla **Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE** sul punto avanzata;

Accertato, come alcuna responsabilità, fatta eccezione per la mancata consegna delle chiavi dello spogliatoio dell'**Arbitro**, possa a sostenitori ovvero tesserati del reclamante Sodalizio addossarsi con specifico riferimento alla condotta sugli spalti refertata o peggio al denunciato danneggiamento di effetti personali del **D.G.**, il quale si era comunque trovato coinvolto a fine gara in un contesto di immotivate e indistinte tensioni che lo avevano intimorito sino a determinarlo sollecitare l'intervento delle **Forze dell'Ordine** a tutela della sua incolumità fisica;

Valutato in ogni caso come la collaborativa condotta dei Dirigenti della **Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE** consenta a questo **Collegio**, di procedere ad una significativa, ulteriore, mitigazione dell'ammenda al ridetto **Sodalizio** inflitta perché eccessivamente afflittiva;

P.Q.M.

- **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del **G.S.** adottate e riportate nel **C.U. n. 80 del 21/02/2018** così delibera:
- Conferma la squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore **Possidente Pio Vito**;
- Conferma la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore **Lorusso Alessio** nonché al calciatore **Posca Adriano**;
- Dichiaro non doversi procedere, per rinuncia ai motivi di ricorso da parte della Società reclamante, riguardo la posizione del calciatore **Gerardi Tommaso**;
- Riduce ad **Euro 80,00 (ottanta/00)** l'ammenda comminata alla **Società ASD Sport Club Possidente**;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

6.2 - RICORSO URGENTE DELLA POLISPORTIVA ALTO BRADANO AVVERSO SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CLAPS SIMONE INFLITTA, RIPORTAT SUL C.U. N.86 DEL 07/03/2018.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi Componenti-** nella seduta del **15 Marzo 2018** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo **urgente** dalla **POLISPORTIVA ALTO BRADANO** proposto avverso la squalifica del **calciatore CLAPS SIMONE**, come riportata e pubblicata nel **C.U. n. 86 del 07/03/2018**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.** ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Dirigente Canio Graziano Maraula** a tanto abilitato in forza di delega, agli atti del procedimento acquisita, dal **Presidente Mario Malatesta** in suo favore rilasciata;

Procedutosi all'audizione ex **art. 34 comma 5 C.G.S.** del **D.G.**, assistito dal delegato **A.I.A.**;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come le motivazioni dalla **Società** reclamante addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal **D.G.** rese, dal cui esame incrociato non è stato, invero, possibile risalire con certezza all'identificazione del giocatore che al termine della gara aveva raggiunto l'**Arbitro** con un calcio di lievissima entità al polpaccio della gamba sinistra;

Ritenuto, aldilà dell'interpretazione dal **ricorrente Sodalizio** a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi al vaglio di questa **Corte Sportiva di Appello Territoriale** portati e sempre in virtù di quanto dall'**Arbitro** esplicitato, come, nello specifico, il giocatore **CLAPS SIMONE** irretito da inibizione, che si trovava vicino e in posizione laterale rispetto a quella del **D.G.**, si fosse allontanato immediatamente dopo che quest'ultimo era stato raggiunto al polpaccio della gamba sinistra con un leggerissimo calcio, senza, tuttavia, che il medesimo fosse stato in condizione di vederlo mentre lo colpiva;

Considerato, quindi, come dalle emergenze istruttorie non sia stato possibile ottenere assoluta certezza riguardo la responsabilità dell'inibito in ordine alla condotta contestagli;

Osservato, più in concreto, come il **D.G.** non avendo potuto visivamente seguire la dinamica dell'episodio, abbia solo presuntivamente creduto di individuare l'aggressore nel calciatore **CLAPS SIMONE** in quanto persona a lui fisicamente più prossima al momento dell'assembramento al termine dell'incontro creatosi al fine di ottenere spiegazioni riguardo i minuti di recupero effettivamente giocati, così purtroppo privando l'istruttoria di un elemento decisivo al fine dell'attribuzione di responsabilità all'attuale inibito;

Rilevato, nondimeno, come neppure la ricostruzione degli eventi dalla **POLISPORTIVA ALTO BRADANO** a mezzo del ricorso operata con specifico riferimento al comportamento del giocatore **GIACOMINO FEDERICO** indicato quale unico, effettivo, responsabile di quanto accaduto possa, all'esito del procedimento, dirsi acclarata, per aver il **D.G.** precisato come gli altri calciatori al momento del refertato evento si trovassero a distanza di circa di tre metri da lui;

Dedotto come, non essendo stato possibile individuare con sicurezza e aldilà di ogni dubbio l'autore del gesto, il calciatore che funge da Capitano debba ai sensi dell'**art. 03 comma 02 C.G.S.** rispondere degli atti commessi in danno degli **Ufficiali di gara**;

Ritenuto, quindi, come, in ragione di quanto dalla richiamata norma disciplinato, il **Capitano** della **POLISPORTIVA ALTO BRADANO n. 5 GIACOMINO FEDERICO** debba rispondere dei fatti a non individuati, altri, tesserati attribuiti;

Acclarato ancora come il contenuto del reclamo e le deposizioni del **Dirigente del ricorrente Sodalizio** e dello stesso **D.G.** in corso di procedimento acquisiti, possano qualificarsi assolutamente congruenti, convergenti e sovrapponibili riguardo la natura del denunciato evento che, in ragione della natura del contatto (definito leggerissimo e privo di conseguenze) è lecito qualificare solo gravemente antisportivo con esclusione di ogni ulteriore intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell'altrui incolumità fisica;

Stimato, come la piena e franca collaborazione dal **reclamante Sodalizio**, con il ricorso e in sede di audizione offerta, a mezzo della quale, una volta attestata la bontà dell'operato dell'**Arbitro** durante e dopo la gara, è stata senza reticenze totalmente riconosciuta tipologia e natura e del fatto oggetto di ricorso, valga ad essere apprezzata quale attenuante, pur in presenza della circostanza che, essendo la partita in esame valevole per il **Campionato Allievi Regionale**, massima attenzione e diligenza, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e consenta a questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** di procedere ad mitigazione della sanzione;

Osservato, da ultimo, come la minore età dei calciatori possa, a sua volta, essere apprezzata quale, ulteriore, seppur debole, esimente e abilitare, comunque, questo **Collegio** ad una, ancorché minima, riforma della decisione dal **G.S.** adottata, con accessorio temperamento della squalifica irrogata che, per costante orientamento di questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, deve comunque tendere a fini rieducativi prevalenti su quelli meramente punitivi;

P.Q.M.

- **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento del reclamo dalla **POLISPORTIVA ALTO BRADANO** proposto in parziale modifica delle decisioni del **G.S.** adottate e riportate nel **C.U. n. 86 del 07/03/2018** così delibera:
- Dichiaro che, nell'impossibilità di procedere a certa identificazione del responsabile dei refertati eventi, ai sensi dell'**art. 03 comma 02 C.G.S.** il **Capitano** della **POLISPORTIVA ALTO BRADANO** debba rispondere degli atti commessi in danno degli **Ufficiali di gara**;
- Dichiaro quindi il Capitano n° 5 della **POLISPORTIVA ALTO BRADANO GIACOMINO FEDERICO** responsabile ai sensi dell'**art. 03 comma 02 C.G.S.** dei fatti ad altri, non individuati, tesserati iscritti;
- Revoca la squalifica al giocatore **CLAPS SIMONE** dal **G.S.** inflitta e riportata su **C.U. n°86 del 07/03/2018**
- Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal **G.S.** irrogata e riportata su **C.U. n°86 del 07/03/2018 applicabile ai sensi dell'art. 03 comma 02 C.G.S. al Capitano n° 5 della POLISPORTIVA ALTO BRADANO, GIACOMINO FEDERICO**;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 16/03/2018

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)